

**SENTENZA C. COST. N.303 DELL' 1 OTTOBRE 2003**

Impatto sulla ripartizione delle competenze  
Stato – Regioni

<b>GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE</b>	<b>Legge 21 dicembre 2001, n.443.</b> <i>(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Art.1, commi 1-12</b></li><li>• <b>Art.1, comma 14</b></li></ul>
<b>MATERIA</b>	<i>Lavori pubblici.</i> <p>Si tratta di una disciplina che definisce il procedimento da seguire per l'individuazione, la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese.</p> <p>Formulazione originaria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Proposta dei ministri competenti, sentite le Regioni interessate, ovvero proposta delle Regioni, sentiti i ministri competenti del <i>Programma</i> che deve tener conto del piano generale dei trasporti ed essere inserito nel DPEF, indicando i relativi stanziamenti per le opere;</li><li>• Il Governo individua le opere, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;</li><li>• L'originario comma 1 prevedeva, infine, che "in sede di prima applicazione della legge il programma è approvato dal CIPE.</li></ul> <p>Il comma 1 dell'art1 della Legge 443 del 2001 è stato modificato dall'art.13, comma 3, della legge 1 agosto 2002, n.166 in base al quale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• E' mantenuto in capo al Governo l'individuazione delle opere;</li><li>• Viene elevato il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, <u>introducendo espressamente l'intesa</u>;</li><li>• E' ribadito che il programma è approvato dal CIPE.</li></ul>
<b>LIMITI VIOLATI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Artt.117, 118,119 Cost.</li></ul>

RICORRENTE	Regioni Marche, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna e la Provincia di Trento
RESISTENTE	Stato
DECISIONE	<p>La Corte ha dichiarato:</p> <p><b>l'illegittimità costituzionale dell'art.1 comma 3, della legge 443/2001 (e dell'art.15, comma 1, d.lgs n. 190/2002 di esso attuativo) nella parte in cui autorizza il Governo a integrare e modificare il regolamento</b> di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per renderlo conforme a quest'ultima legge e ai decreti legislativi di cui all'art.2. In breve, se alla <b>legge statale è consentita l'organizzazione e la disciplina delle funzioni amministrative assunte in sussidiarietà, la legge stessa non può spogliarsi della funzione regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i principi che orientano l'esercizio della potestà regolamentare, circoscrivendone la discrezionalità;</b></p> <p><b>l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 bis della legge 443 del 2001 (introdotto dall'art.13, comma 6, della legge n.166 del 2002, in quanto riserva alle Regioni un ruolo meramente consultivo nella fase di approvazione dei progetti definitivi delle opere individuate nel programma governativo.</b> La procedura alternativa, ivi prevista, prevede la degradazione del CIPE da organo di amministrazione attiva ad organo con funzioni preparatorie (alla decisione con D.P.C.M.), pertanto, la partecipazione al C.I.P.E. delle Regioni interessate <b>non costituisce più una garanzia sufficiente;</b></p> <p><b>l'illegittimità dell'art.19, comma 2, d.lgs n.190/2002 nella parte in cui non prevede che la Commissione speciale VIA sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate,</b></p> <p><b>l'illegittimità dell'intero d.lgs 198/2002 per eccesso di delega.</b> In quanto secondo i <u>criteri della delega, di cui all'art.2 della 443/2001, i decreti legislativi dovevano essere intesi a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati nel programma.</u> <u>Invece, il citato programma non è presente nel decreto e i soggetti interessati sono abilitati ad agire in assenza di esso.</u></p>

IMPATTO SULLA  
RIPARTIZIONE  
DELLE COMPETENZE  
NORMATIVE

Per la Corte, le istanze unitarie giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze anche in assetti costituzionali pervasi da pluralismo istituzionale. La nostra costituzione prevede un principio di flessibilità che può essere declinato al di là della interpretazione letterale dell'art.118, comma 1. Infatti se le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai comuni, possono essere allocate ad un livello diverso per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, è coerente con lo stesso principio non soltanto l'esercizio statale della funzione amministrativa che trascende l'ambito regionale, ma anche la regolazione statale della stessa funzione amministrativa, pur vertendo la stessa materia nella competenza legislativa concorrente, nella quale ordinariamente le Regioni hanno potere legislativo di dettaglio. Insomma, in applicazione congiunta del principio di legalità, sulla base del quale ogni funzione amministrativa deve essere regolata per legge e del principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative sono esercitate al livello superiore per esigenze unitarie, si verifica un'attrazione della competenza legislativa regionale nella competenza legislativa statale, in deroga all'ordinario riparto delle competenze legislative Stato Regioni. Per la Corte questa deroga al normale riparto delle competenze è legittima a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.

Si rileva che:

- l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale, ciò impone di anettere ai principi di sussidiarietà e di adeguatezza una valenza procedimentale;
- la mancata inclusione dei "lavori pubblici" nella elencazione dell'art.117., non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono;
- anche se la parola "urbanistica" non compare nel nuovo testo dell'art.117, ciò non autorizza a ritenere che la materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma: essa fa parte del "governo del territorio". Lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia: è principio dell'urbanistica, che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati.